

**Attualizzazione intermedia del 2023 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati <sup>(1)</sup>**

(2023/C 208/04)

1. Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni grado e scatto dei gruppi di funzioni AD e AST di cui all'articolo 66 dello statuto, applicabili dal 1° gennaio 2023:

1.1.2023	SCATTI				
GRADI	1	2	3	4	5
16	21 211,18	22 102,50	23 031,28		
15	18 747,14	19 534,93	20 355,79	20 922,13	21 211,18
14	16 569,31	17 265,60	17 991,12	18 491,65	18 747,14
13	14 644,53	15 259,90	15 901,13	16 343,55	16 569,31
12	12 943,31	13 487,20	14 053,96	14 444,95	14 644,53
11	11 439,71	11 920,42	12 421,33	12 766,92	12 943,31
10	10 110,82	10 535,67	10 978,41	11 283,83	11 439,71
9	8 936,26	9 311,77	9 703,09	9 973,02	10 110,82
8	7 898,16	8 230,05	8 575,88	8 814,49	8 936,26
7	6 980,66	7 274,00	7 579,65	7 790,54	7 898,16
6	6 169,72	6 429,00	6 699,14	6 885,53	6 980,66
5	5 453,02	5 682,16	5 920,93	6 085,67	6 169,72
4	4 819,56	5 022,07	5 233,11	5 378,71	5 453,02
3	4 259,65	4 438,68	4 625,20	4 753,86	4 819,56
2	3 764,84	3 923,04	4 087,89	4 201,63	4 259,65
1	3 327,49	3 467,31	3 613,00	3 713,56	3 764,84

2. Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni grado e scatto del gruppo di funzioni AST/SC di cui all'articolo 66 dello statuto, applicabili dal 1° gennaio 2023:

1.1.2023	SCATTI				
GRADI	1	2	3	4	5
6	5 409,74	5 637,08	5 873,95	6 037,35	6 120,77
5	4 781,30	4 982,22	5 192,32	5 336,02	5 409,74
4	4 225,88	4 403,45	4 588,50	4 716,15	4 781,30
3	3 734,96	3 891,91	4 055,48	4 168,28	4 225,88
2	3 301,08	3 439,81	3 584,37	3 684,07	3 734,96
1	2 917,61	3 040,22	3 167,98	3 256,09	3 301,08

<sup>(1)</sup> Secondo la relazione Eurostat con riferimento Ares(2023)3417031 del 16 maggio 2023 sull'attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione europea.

3. Tabella dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea di cui all'articolo 64 dello statuto contenente quanto segue:

- i coefficienti correttori applicabili dal 1° gennaio 2023 alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti di cui all'articolo 64 dello statuto (seconda colonna della tabella riportata qui di seguito);
- i coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2023 ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto (terza colonna della tabella riportata qui di seguito);
- i coefficienti correttori applicabili dal 1° gennaio 2023 alle pensioni ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto (quarta colonna della tabella riportata qui di seguito).

Stato/Sede	Retribuzione	Trasferimento	Pensione
	1.1.2023	1.7.2023	1.1.2023
Bulgaria	65,6	62,0	
Cechia	95,9	82,9	
Danimarca	132,1	134,8	134,8
Germania	100,3	100,3	100,3
Karlsruhe	95,3		
Monaco	111,9		
Estonia	94,1	97,9	
Irlanda	135,4	128,6	128,6
Grecia	86,2	82,7	
Spagna	94,2	90,5	
Francia	115,6	106,6	106,6
Croazia	80,3	69,9	
Italia	95,2	95,7	
Varese	92,7		
Cipro	80,9	81,4	
Lettonia	85,0	80,0	
Lituania	90,7	79,6	
Ungheria	75,6	64,2	
Malta	90,5	93,4	
Paesi Bassi	111,8	111,6	111,6
Austria	109,7	112,4	112,4
Polonia	75,6	64,6	
Portogallo	94,2	88,8	
Romania	71,5	60,5	
Slovenia	87,4	83,3	
Slovacchia	80,9	81,1	
Finlandia	117,9	119,0	119,0
Svezia	124,5	114,3	114,3
Regno Unito			127,5

4.1. Importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo comma, dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2023: 1 143,01 EUR.

4.2. Importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, terzo comma, dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2023: 1 524,03 EUR.

5.1. Importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2023: 213,77 EUR.

5.2. Importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2023: 467,13 EUR.

5.3. Importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2023: EUR 316,95.

5.4. Importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2023: 114,12 EUR.

5.5. Importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2023: 633,60 EUR.

5.6. Importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° gennaio 2023: 455,48 EUR.

6.1. Importo dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2023:

0-200 km	0,0000
201-1 000 km	0,2356
1 001-2 000 km	0,3929
2 001-3 000 km	0,2356
3 001-4 000 km	0,0784
4 001-10 000 km	0,0378
Oltre 10 000 km	0,0000

6.2. Importo forfettario supplementare aggiunto all'indennità chilometrica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2023:

- EUR 117,83 se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km,
- EUR 235,65 se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km.

7.1. Importo dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2023:

0 EUR/km per una distanza compresa tra	0 e 200 km
0,4751 EUR/km per una distanza compresa tra	201 e 1 000 km
0,7919 EUR/km per una distanza compresa tra	1 001 e 2 000 km
0,4751 EUR/km per una distanza compresa tra	2 001 e 3 000 km
0,1582 EUR/km per una distanza compresa tra	3 001 e 4 000 km
0,0764 EUR/km per una distanza compresa tra	4 001 e 10 000 km
0 EUR/km per una distanza compresa tra	10 000 km.

7.2. Importo forfettario supplementare aggiunto all'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2023:

- 237,55 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 600 km e 1 200 km,
- 475,06 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 200 km.

8. Importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2023:

- 49,10 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia;
- 39,60 per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

9. Con effetto dal 1° gennaio 2023 il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 1 397,84 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;
- 831,14 per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia.

10.1. Con effetto dal 1° gennaio 2023, il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

- 1 676,42 EUR (limite inferiore);
- 3 352,86 EUR (limite superiore).

10.2. Importo della detrazione forfettaria di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° gennaio 2023:

- 1 524,03 EUR.

11. Tabella relativa agli stipendi base di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1° gennaio 2023:

GRUPPI DI FUNZIONI	1.1.2023 GRADI	SCATTI						
		1	2	3	4	5	6	7
IV	18	7 312,03	7 464,09	7 619,29	7 777,75	7 939,51	8 104,61	8 273,13
	17	6 462,57	6 596,94	6 734,14	6 874,19	7 017,14	7 163,06	7 312,03
	16	5 711,77	5 830,54	5 951,80	6 075,57	6 201,93	6 330,92	6 462,57
	15	5 048,19	5 153,18	5 260,36	5 369,75	5 481,43	5 595,40	5 711,77
	14	4 461,74	4 554,52	4 649,25	4 745,92	4 844,65	4 945,36	5 048,19
III	13	3 943,39	4 025,41	4 109,11	4 194,58	4 281,79	4 370,84	4 461,74
	12	5 048,13	5 153,10	5 260,28	5 369,65	5 481,30	5 595,29	5 711,64
	11	4 461,71	4 554,47	4 649,18	4 745,85	4 844,55	4 945,29	5 048,13
	10	3 943,38	4 025,38	4 109,09	4 194,55	4 281,76	4 370,81	4 461,71
	9	3 485,29	3 557,76	3 631,75	3 707,29	3 784,38	3 863,05	3 943,38
II	8	3 080,41	3 144,47	3 209,87	3 276,60	3 344,75	3 414,30	3 485,29
	7	3 485,21	3 557,71	3 631,69	3 707,22	3 784,36	3 863,05	3 943,39
	6	3 080,28	3 144,32	3 209,73	3 276,49	3 344,63	3 414,20	3 485,21
	5	2 722,36	2 778,97	2 836,78	2 895,79	2 956,00	3 017,50	3 080,28
	4	2 406,04	2 456,09	2 507,18	2 559,33	2 612,55	2 666,89	2 722,36

GRUPPI DI	1.1.2023				SCATTI			
FUNZIONI	GRADI	1	2	3	4	5	6	7
I	3	2 964,06	3 025,56	3 088,37	3 152,46	3 217,87	3 284,67	3 352,86
	2	2 620,35	2 674,73	2 730,25	2 786,91	2 844,75	2 903,80	2 964,06
	1	2 316,51	2 364,60	2 413,66	2 463,74	2 514,89	2 567,08	2 620,35

12. Con effetto dal 1° gennaio 2023, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 1 051,42 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia;
- 623,38 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

13.1. Con effetto dal 1° gennaio 2023, il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

- 1 257,32 EUR (limite inferiore);
- 2 514,60 EUR (limite superiore).

13.2 Con effetto dal 1° gennaio 2023, la detrazione forfettaria di cui all'articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 1 143,02 EUR.

13.3 Con effetto dal 1° gennaio 2023 il limite inferiore e quello superiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

- 1 106,15 EUR (limite inferiore);
- 2 602,75 EUR (limite superiore).

14. L'importo delle indennità nell'ambito di un servizio continuo o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio <sup>(2)</sup> è fissato a:

- 479,13 EUR;
- 723,17 EUR;
- 790,70 EUR;
- 1 077,97 EUR.

15. Con effetto dal 1° gennaio 2023, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio <sup>(3)</sup> si applica il coefficiente di

- 6,9163.

16. Tabella degli importi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto, applicabili dal 1° gennaio 2023:

1.1.2023	SCATTI							
GRADI	1	2	3	4	5	6	7	8
16	21 211,18	22 102,50	23 031,28					
15	18 747,14	19 534,93	20 355,79	20 922,13	21 211,18	22 102,50	0,00	0,00
14	16 569,31	17 265,60	17 991,12	18 491,65	18 747,14	19 534,93	20 355,79	21 211,18

<sup>(2)</sup> Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

1.1.2023	SCATTI							
GRADI	1	2	3	4	5	6	7	8
13	14 644,53	15 259,90	15 901,13	16 343,55	16 569,31			
12	12 943,31	13 487,20	14 053,96	14 444,95	14 644,53	15 259,90	15 901,13	16 569,31
11	11 439,71	11 920,42	12 421,33	12 766,92	12 943,31	13 487,20	14 053,96	14 644,53
10	10 110,82	10 535,67	10 978,41	11 283,83	11 439,71	11 920,42	12 421,33	12 943,31
9	8 936,26	9 311,77	9 703,09	9 973,02	10 110,82			
8	7 898,16	8 230,05	8 575,88	8 814,49	8 936,26	9 311,77	9 703,09	10 110,82
7	6 980,66	7 274,00	7 579,65	7 790,54	7 898,16	8 230,05	8 575,88	8 936,26
6	6 169,72	6 429,00	6 699,14	6 885,53	6 980,66	7 274,00	7 579,65	7 898,16
5	5 453,02	5 682,16	5 920,93	6 085,67	6 169,72	6 429,00	6 699,14	6 980,66
4	4 819,56	5 022,07	5 233,11	5 378,71	5 453,02	5 682,16	5 920,93	6 169,72
3	4 259,65	4 438,68	4 625,20	4 753,86	4 819,56	5 022,07	5 233,11	5 453,02
2	3 764,84	3 923,04	4 087,89	4 201,63	4 259,65	4 438,68	4 625,20	4 819,56
1	3 327,49	3 467,31	3 613,00	3 713,56	3 764,84			

17. Importo, applicabile dal 1° gennaio 2023, dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1° maggio 2004, utilizzato per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto:

- 165,29 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;
- 253,43 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

18. Tabella relativa agli stipendi base di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1° gennaio 2023:

Grado	1	2	3	4	5	6	7
Stipendio base a tempo pieno	2 107,14	2 454,82	2 661,53	2 885,67	3 128,65	3 392,14	3 677,80
Grado	8	9	10	11	12	13	14
Stipendio base a tempo pieno	3 987,53	4 323,31	4 687,36	5 082,09	5 510,08	5 974,07	6 477,15
Grado	15	16	17	18	19		
Stipendio base a tempo pieno	7 022,59	7 613,97	8 255,16	8 950,31	9 704,05		

19. Per il personale assegnato in Lituania e in Polonia durante il periodo di riferimento, tutti i riferimenti al 1° gennaio 2023 di cui ai precedenti punti da 1 a 18 dovrebbero essere intesi come riferimenti al 16 novembre 2022 in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), dell'allegato XI dello statuto.

20. Per il personale assegnato in Ungheria durante il periodo di riferimento, tutti i riferimenti al 1° gennaio 2023 di cui ai precedenti punti da 1 a 18 dovrebbero essere intesi come riferimenti al 1° novembre 2022 in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), dell'allegato XI dello statuto.

21. Per i pensionati residenti in Lituania, Polonia e Romania durante il periodo di riferimento, tutti i riferimenti al 1° gennaio 2023 di cui ai precedenti punti da 1 a 18 dovrebbero essere intesi come riferimenti al 16 novembre 2022 in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), dell'allegato XI dello statuto.

22. Per i pensionati residenti in Ungheria durante il periodo di riferimento, tutti i riferimenti al 1° gennaio 2023 di cui ai precedenti punti da 1 a 18 dovrebbero essere intesi come riferimenti al 1° novembre 2022 in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), dell'allegato XI dello statuto.

---